

STATUTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Autonomia statutaria

Art. 3 - Finalità istituzionali

Art. 4 - Libertà di insegnamento e di ricerca

Art. 5 - Diritto allo studio

Art. 6 - Diritto all'informazione

TITOLO II - ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 7 - Offerta formativa

Art. 8 - Corsi di studio post-diploma

Art. 9 - Orientamento e tutorato

Art. 10 - Servizi didattici integrativi

Art. 11 - Piani di cooperazione scientifica e di formazione

Art. 12 - Altre attività

CAPO I - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'ACCADEMIA

Art. 13 - Organi di governo

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 14 - Nomina

Art. 15 - Competenze

Art. 16 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO III - IL DIRETTORE

Art. 17 - Elezione

Art. 18 - Competenze

Art. 19 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO IV- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Composizione e durata in carica

Art. 21 - Competenze

Art. 22 - Convocazione

Art. 23 - Modalità di funzionamento

Art. 24 - Deliberazioni e verbali

CAPO V - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 25 - Composizione, nomina e durata

Art. 26 - Competenze

Art. 27 - Convocazione, funzionamento, verbali

CAPO VI - ORGANI DI GOVERNO AUSILIARI

Art. 28 - Organi di Governo ausiliari

Art. 29 - Il Collegio dei Professori

Art. 30 - La consulta degli studenti

Capo VII - Strutture didattiche e di ricerca

Art. 31 - Le strutture didattiche e di ricerca

Art. 32 - Il Fondo dei Beni Culturali

TITOLO IV - LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Art. 33 - Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

CAPO II - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 34 - Nomina, sostituzione e revoca

Art. 35 - Competenze

TITOLO V - VIGILANZA, CONTROLLO, VALUTAZIONE

Art. 36 - Il Collegio dei revisori

Art. 37 - Il nucleo di Valutazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

Art. 39 - Incompatibilità ed assenze

Art. 40 - Candidature alle cariche elettive

Art. 41 - Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

Art. 42 - Deliberazioni e modifiche dello Statuto

Art. 43 - Fonti normative dell'Istituzione

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità e definizioni

1. L'Accademia di Belle Arti di Napoli è un'Istituzione di alta cultura, inserita nel sistema dell'Alta Formazione e specializzazione artistica riconosciuto e promosso dall'art.33, comma 3 della Costituzione.
2. E' un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge.
3. L'Accademia è sede dell'alta formazione, della ricerca, della sperimentazione, della specializzazione, nonché della produzione nell'ambito delle arti visive. Al suo interno si formano e si aggiornano specifiche figure professionali di grado superiore che operano nel settore della cultura e delle arti visive, nel rispetto delle tradizioni e nell'applicazione di nuove metodologie e tecnologie avanzate.
4. Per perseguire nel miglior modo i propri fini, l'Accademia promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca e alta formazione italiani e stranieri, assunta come imprescindibile per la crescita e lo sviluppo della comunità in cui l'Accademia opera.

Art.2

Autonomia statutaria

1. Nei limiti fissati dalla legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia dell'Accademia si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Per perseguire i propri fini l'Accademia, mediante atti amministrativi e negozi giuridici, stipula convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e contratti in genere. Gestisce in maniera autonoma le entrate proprie, costituite dai contributi a carico degli studenti, dai redditi conseguenti a prestazioni svolte per incarico di soggetti terzi e da redditi patrimoniali. Accede altresì in maniera autonoma ai finanziamenti e contributi messi a disposizione da enti comunitari e nazionali, pubblici e privati, per la realizzazione di progetti che consentano la valorizzazione delle proprie finalità.
3. Le modalità di esercizio e svolgimento della suddetta autonomia sono definite, ai sensi di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti che lo attuano.
4. L'Accademia si riserva la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99.

5. Gli organi di Governo dell'Accademia devono concorrere, pur nell'autonomia in cui vengono esercitate le singole responsabilità e competenze, in modo sinergico ed armonico, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.3

Finalità istituzionali

1. Sono finalità dell'Accademia:

- a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro;
- b) svolgere attività di ricerca che abbia come obiettivo il conseguimento di considerevoli risultati scientifici;
- c) curare l'aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo;
- d) tutelare, conservare, valorizzare e, possibilmente, incrementare il proprio patrimonio architettonico e artistico, museale, archivistico, bibliografico, tecnico e laboratoriale;
- e) consentire la partecipazione attiva dell'Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti;
- f) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione.

Art. 4

Libertà di insegnamento e di ricerca

L'Accademia, nel perseguimento delle proprie finalità, garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca e di insegnamento ai sensi dell'art. 33, comma 1 della Costituzione.

Art.5

Diritto allo studio

1. L'Accademia, in attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in ambito di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. Fornisce un servizio di orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e predispone attività di tutorato.
3. L'Accademia si avvale del contributo degli studenti che intendano concorrere al perseguimento dei propri fini.
4. Favorisce ed eventualmente promuove attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, attraverso forme organizzative, se nel caso convenzionandosi con enti pubblici o privati.

Art.6

Diritto all'informazione

1. L'Accademia considera l'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione attiva degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla realizzazione delle proprie finalità.
2. L'Accademia si impegna pertanto a fornire informazioni e dati a sua disposizione mediante un'organizzazione anche di carattere informatico che consenta una rapida ed efficace diffusione.

TITOLO II

ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art.7

Offerta formativa

1. L'Accademia, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico, regola l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, attivando, secondo il Piano di sviluppo pluriennale, i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.
2. I titoli rilasciati dall'Accademia sono:
 - a) titoli di primo e secondo livello aventi valore legale previsti dalla vigente normativa nazionale;
 - b) titoli di formazione permanente, successivi al conseguimento del diploma di secondo livello;
 - c) titoli di specializzazione.
3. Al fine di consentire il rilascio di titoli affini e la diversificazione degli studi, l'Accademia istituisce modalità idonee per il riconoscimento parziale o totale degli studi compiuti.

Art.8

Corsi di studio post-diploma

1. In conformità alla vigente legislazione nazionale e alle disposizioni comunitarie, oltre ai corsi di specializzazione e formazione alla ricerca, possono essere istituiti, anche attraverso convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento del diploma di primo o secondo livello.

Art.9

Orientamento e tutorato

1. L'Accademia adotta iniziative volte ad agevolare la scelta del corso di studio e della formazione post-accademica, nonché a promuovere l'ingresso nell'Accademia.
2. A tale fine attiva, sotto la responsabilità delle strutture didattiche, un servizio di tutorato la cui attività e funzionamento sono disciplinate dal regolamento didattico, in conformità al regolamento di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.

Art.10

Servizi didattici integrativi

1. L'Accademia può attivare i seguenti servizi didattici integrativi nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale:

- a) seminari di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai propri corsi e la formulazione dei piani di studio;
- b) seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione, finalizzata ad esigenze culturali e inserimento nel mondo professionale;
- c) corsi di aggiornamento professionale, anche per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;
- d) ogni altro corso volto a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive.

Art.11

Piani di cooperazione scientifica e di formazione

1. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Accademia:

- a) stipula accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche straniere in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99;
- b) promuove forme di scambi internazionali di docenti, neo-diplomati e studenti, anche con interventi di natura economica.

2. L'Accademia può provvedere a munirsi di strutture per ospitare studiosi e studenti italiani e stranieri, anche in collaborazioni con altri enti e, particolarmente, con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

3. L'Accademia sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea aderendo ai programmi di ricerca promossi dall'Unione europea e adottando sistemi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani.

Art.12

Altre attività

1. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può:

- a) partecipare alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
- b) istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti universitari europei e stranieri;
- c) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

TITOLO III

Organizzazione

Capo I - Organi centrali di governo dell'Accademia

Art.13

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;

2. L'azione di governo è supportata da altre componenti, contemplate nel presente Statuto, che vi partecipano, fatta inoltre salva l'autonomia gestionale riconosciuta alle strutture didattiche e di ricerca di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti di tutti gli Organi centrali di cui al comma 1, e gli organi di cui agli articoli 28, 36 e 37.

Capo II - Il Presidente

Art.14

Nomina

1. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione, effettuata dal Consiglio Accademico, entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Consiglio Accademico.

3. Il Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Professori, procede alla designazione, di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

4. L'incarico di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Art.15

Competenze

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art.18.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

3. E' altresì compito del Presidente, in linea con i piani e programmi adottati dagli altri organi competenti, promuovere l'elaborazione da parte del Consiglio di Amministrazione di strategie utili a valorizzare il ruolo e le attività dell'Accademia.

4. Al Presidente compete a carico del bilancio dell'ente una indennità di carica stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti fissati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR n.132/03

Art.16

Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. In caso di assenza temporanea le funzioni del Presidente, eccetto quelle che non siano espressamente riservate al medesimo da specifica disposizione regolamentare o legislativa, sono svolte dal Vice presidente; ove anche questi sia assente, da un Consigliere esperto di amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera e).

2. Nel caso in cui il Presidente decada dall'incarico, per qualsiasi ragione, in attesa della nomina di un nuovo Presidente, le sue funzioni sono svolte dal medesimo Consigliere di cui al comma 1, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Capo III - Il Direttore

Art.17

Elezione

1. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e di seconda fascia dell'Istituzione fra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7, lett. a.) della legge 21 dicembre 1999, n.508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia con almeno cinque anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che risultino in possesso dei requisiti di esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

2. L'incarico di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 212, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Art.18

Competenze

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

3. E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presso il quale rappresenta le decisioni deliberate dal Consiglio Accademico.

4. E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici;

6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art.19

Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Direttore nomina un Vicedirettore all'interno del Collegio dei Professori che lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni, eccetto per quelle che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

2. Ove il Direttore, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, le sue funzioni sono assunte, in attesa dell'elezione del suo sostituto, dal Vicedirettore.

Capo IV- Il Consiglio di Amministrazione

Art.20

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta, è composto da cinque membri, o, sette, secondo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un docente di prima fascia dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Art.21

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Accademia. In particolare, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.

2. E' altresì compito del Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) approvare i Piani di Sviluppo pluriennali e i Programmi Annuali di cui all'art. 26, comma 2, lettere a) e b), limitatamente all'aspetto relativo alle risorse finanziarie e all'utilizzazione delle strutture occorrenti ad attuarli;

c) fornire al Consiglio Accademico un quadro generale delle compatibilità finanziarie disponibili entro le quali ritiene fattibile la concreta attuazione dei Piani di Sviluppo pluriennali e i Programmi Annuali;

d) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consultivo;

e) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

f) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, determinato dal Consiglio Accademico;

g) deliberare, su proposta del Consiglio Accademico e sentita la Consulta degli Studenti, le tariffe di accesso alle iniziative didattico-formative attivate;

h) deliberare i criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, comprese le attività di produzione, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione;

i) nominare un Vicepresidente tra i suoi componenti.

3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera e) è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

Art.22

Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno;

2. Il Presidente è tenuto alla convocazione ove la richiedano almeno due consiglieri, ovvero il Direttore, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno al domicilio indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 23

Modalità di funzionamento

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, che di norma non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti;
2. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei votanti, con voto palese, senza calcolare quello espresso dal Direttore Amministrativo che va comunque verbalizzato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio tutti coloro che reputi utile allo sviluppo della discussione, salvo allontanarli al momento del voto.
4. I consiglieri non possono assumere incarichi o consulenze retribuite da parte dell'Accademia;
5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 24

Deliberazioni e verbali

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive e vengono rapidamente trasmesse all'Ufficio di Segreteria della direzione amministrativa. I verbali delle sedute sono redatti dal Direttore Amministrativo, in funzione di segretario.
2. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Amministrativo, sono raccolti in apposito libro consultabile da chiunque ne abbia diritto.

Capo V - Il Consiglio Accademico

Art.25

Composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Accademico è composto da 13 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) 10 docenti dell'Accademia di prima e seconda fascia eletti dal corpo docente, che abbiano almeno 3 anni di servizio di ruolo;
 - c) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico può deliberare una eventuale proporzione tra personale di prima e seconda fascia in misura dell'incidenza sull'organico.
4. La carica svolta all'interno del Consiglio Accademico ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 2 del DPR n.132/2003.

Art.26

Competenze

1. Il Consiglio Accademico è l'organo competente a programmare e coordinare l'attività didattica, scientifica, artistica e di ricerca, rispettando l'autonomia riservata alle strutture didattiche e di ricerca.

2. In particolare, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, fornito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico:

a) sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, che costituisce il documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; il suddetto Piano, che ha durata triennale e specifica le priorità di intervento, viene redatto nel rispetto delle compatibilità finanziarie preventivamente fornitegli dal consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettere b) e c);

b) in linea con il Piano pluriennale, sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di marzo il Programma annuale delle attività didattiche e di ricerca;

c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e b);

d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione che, per la loro natura esecutiva, non siano già considerate nei piani e nei programmi di cui alla lett. a) e b);

e) delibera il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

f) sentito il Collegio dei Professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999;

g) sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti, o avanza esso stesso proposte in merito;

h) effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;

i) esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento, di cui al comma 1, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi.

Art.27

Convocazione, funzionamento, verbali[1]

1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore mediante avviso scritto inviato al domicilio di ogni membro almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza.

2. Il Direttore è tenuto alla convocazione ove richiesta da almeno 5 membri del Consiglio.

3. Le sedute del Consiglio Accademico, che di norma non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese.
5. Al Consiglio Accademico possono essere invitati a partecipare ai lavori tutti coloro utili allo sviluppo della discussione sui singoli temi. Di norma sono invitati, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente e il Direttore Amministrativo.
6. I verbali delle sedute sono redatti da un segretario nominato, in ogni adunanza, tra i componenti.
7. Sottoscritti da tutti i presenti, i verbali del Consiglio Accademico sono conservati in apposito libro consultabile da chiunque ne abbia diritto.
8. Il Direttore si incarica di rendere note tempestivamente le decisioni redatte in un documento, attraverso l'affissione in apposite bacheche.

Capo VI - Organi di governo ausiliari

Art.28

Organi di Governo ausiliari

1. Sono organi di governo ausiliari:
 - a) Il Collegio dei professori;
 - b) La Consulta degli Studenti.

Art.29

Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico.
2. E' composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio attivo.
3. E' di sua competenza l'elezione del Direttore e l'elezione dei docenti in Consiglio Accademico, la formulazione di pareri, laddove previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, e in qualunque caso gli siano richiesti.
4. I pareri vanno forniti entro trenta giorni dalla richiesta, tempo oltre il quale l'organo deliberante può prescindere;
5. Il Collegio può avanzare proposte su qualunque tema pertinente al Consiglio Accademico;
6. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, ogni sei mesi in via ordinaria, ogni qualvolta il Collegio sia invitato ad esprimere pareri e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti;
7. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati.

8. Di norma sono invitati a partecipare, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante della consulta degli studenti.

Art.30

La consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti, che ha durata triennale e può essere confermata consecutivamente una sola volta, è l'organo di rappresentanza degli studenti.
2. Ha funzioni propositive e consultive.
3. E' composta dal numero di membri elettivi stabilito dal DPR n.132/2003 oltre gli studenti che fanno parte del Consiglio Accademico ed elegge al suo interno il proprio Presidente.
4. Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia, e l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.
5. Oltre ad esprimere pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può avanzare proposte al Consiglio Accademico e a quello di Amministrazione, con particolare riferimento alla didattica e ai servizi offerti agli studenti;
6. La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento di un eventuale voto.
7. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Capo VII - Strutture didattiche e di ricerca

Art.31

Le strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono costituite dai Corsi di studio di diploma accademico e post-diploma fra loro affini, stabiliti dal Consiglio Accademico.
2. Il regolamento didattico disciplina il coordinamento delle attività dei Corsi di Studio.

Art.32

Il Fondo dei Beni Culturali

1. L'Accademia promuove la conservazione, la valorizzazione, e l'incremento anche in forma museale, dei propri Beni Culturali, assegnandovi adeguate risorse, secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Fondo dei Beni Culturali si articola in:
 - a) museo e pinacoteca;

- b) biblioteca;
- c) gipsoteca;
- d) archivio;
- e) teatro[2].

3. Esso assolve sia a funzioni didattiche e formative interne all'Accademia, sia a compiti di servizio per la comunità e gli studiosi.

4. Le modalità di accesso e funzionamento al patrimonio del Fondo di cui all'art. 2 sono disciplinate da regolamenti.

TITOLO IV

LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - Criteri e principi generali

Art.33

Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili è volta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento deliberato ed approvato ai sensi dell'art.14, comma 3 del DPR n.132/2003.
3. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione delle operazioni, al contenimento dei costi, all'estensione della fruizione. A tal fine l'Accademia introduce innovazioni tecnologiche e normative più opportune all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
4. Nel rispetto delle reciproche competenze, la direzione dei servizi amministrativi e quella dei servizi accademici, assolta dal Direttore, collaborano di comune accordo per raggiungere le finalità istituzionali dell'Accademia con massima efficienza, efficacia ed economicità.
5. La direzione dei servizi amministrativi è affidata al Direttore amministrativo.

Capo II - Il Direttore amministrativo

Art.34

Nomina, sostituzione e revoca

1. L'Accademia si avvale di un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
2. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero di altre pubbliche

amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

3. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal dipendente in possesso di adeguata qualificazione professionale, di grado più elevato in servizio.

4. Il Consiglio di amministrazione, indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'adozione degli atti, di rilevante inefficienza o incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi prefissati dall'Accademia che non siano riconducibili a motivazioni obiettive espressamente e tempestivamente segnalate, sentito il Direttore, può revocare l'incarico di Direttore amministrativo, secondo le procedure stabilite ai sensi di legge dal regolamento di organizzazione.

Art.35

Competenze

1. Con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale vigente, che è fonte primaria di disciplina delle funzioni del Direttore amministrativo e alla quale, pertanto, si rimanda, è competenza del medesimo:

a) riferire periodicamente al Presidente e al Direttore sullo stato di avanzamento delle attività e partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;

b) gestire e coordinare tutti i dipendenti che non appartengono al ruolo di docente;

c) dirigere la realizzazione di specifici obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio accademico, nonché quelli adottati dal Direttore;

d) attestare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile, nonché la copertura finanziaria delle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

e) adottare gli atti di liquidazione della spesa occorrente alla gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, emettendo gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso per i ricavi delle prestazioni occasionali o straordinarie;

f) svolgere funzione di ufficiale rogante.

TITOLO V

VIGILANZA, CONTROLLO, VALUTAZIONE

Art. 36

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

3. Il Collegio dei revisori ha le seguenti competenze:

a. vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b. espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; ad esso si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Art.37

Il nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione e dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il C.N.A.M.; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, l'opinione degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa e l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie o comunque utili all'espletamento dei suoi compiti, nonché assicura la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Disposizioni finali

Art.38

Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

1. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate da docenti o studenti a seguito di attività finalizzate alla didattica, alla formazione e alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari dell'Accademia, è regolato in via generale dalla norme di legge e dai regolamenti interni ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore e dei diritti di esecuzione spetta in ogni caso all'Accademia, salvo il riconoscimento all'Autore del diritto morale di esecuzione o di creazione nonché la corresponsione di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'opera.

3. Per opere che siano frutto di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Accademia può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità del diritto d'autore ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art.39

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno, secondo quanto stabilito all'art.16, comma 2, può assumere contemporaneamente più di una carica elettiva negli organi di governo, salvo se ne sia membro di diritto a norma di legge.

2. Le cariche di Consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio accademico sono incompatibili con la carica di R.S.U., assunta all'interno dall'Accademia.

3. Ad eccezione dei componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto, chiunque non partecipi, senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive, alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, decade dal mandato e viene sostituito da un nuovo eletto o nominato, secondo le procedure previste per quell'organo.

Art. 40

Candidature alle cariche elettive

1. Ogni soggetto che si candidi a ciascuna delle cariche elettive svolte all'interno degli organi dell'Accademia è obbligato a presentare un curriculum professionale che ne evidenzi il percorso di studi, delle attività, della produzione e della ricerca. Tale curriculum sarà conservato fino all'elezione e messo a disposizione di coloro che ne richiedano la visione.

Art.41

Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, sono messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, in apposito libro consultabile e a disposizione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

Art.42

Deliberazioni e modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

2. E' trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

4. Le eventuali modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Professori, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con un intervallo di almeno un mese.

Le modifiche statutarie sono approvate ed entrano in vigore con le modalità previste ai commi 2 e 3.

5. La modifica delle norme di legge aventi efficacia imperativa sull'organizzazione funzionamento delle Istituzioni artistiche e musicali, recepite e attuate mediante il presente Statuto, determina la disapplicazione di quelle norme che risultassero in loro immediato contrasto. In tale evenienza, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio Accademico e al Collegio dei Professori la proposta di adeguamento dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Art.43

Fonti normative dell'Istituzione

Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.

2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.

3. In sede di prima applicazione, il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.

6. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.

2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.